

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **421/2000** (ECLI:IT:COST:2000:421)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **28/09/2000**; Decisione del **09/10/2000**

Deposito del **13/10/2000**; Pubblicazione in G. U. **18/10/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25720**

Atti decisi:

N. 421

ORDINANZA 9-13 OTTOBRE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 22, primo comma, lettera e), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione I, sul ricorso proposto da C. S. ed altra contro il comune di Milano ed altro, iscritta al n. 101 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Piero Alberto

Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione I, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del decreto che ha disposto la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (in seguito e.r.p.) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d), e dell'art. 22, primo comma, lettera e), della legge della regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91 (Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 della Costituzione;

che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 2, primo comma, lettera d) in virtù del rinvio all'art. 22, primo comma, lettera e), della legge citata, prevede la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di e.r.p., indipendentemente dal reddito complessivo di cui il beneficiario è titolare, qualora si accerti che egli è proprietario "di beni immobili, ubicati in qualsiasi località, che consentano un reddito almeno pari all'ammontare del canone di locazione, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 (...), di un alloggio adeguato con condizioni medie abitative";

che, ad avviso del Collegio, le norme censurate recherebbero vulnus all'art. 3 della Costituzione, sia in quanto sarebbe ingiustificata la diversità di trattamento realizzata tra gli assegnatari degli alloggi di e.r.p. in base alla natura ed al tipo di reddito ed in danno di quelli di essi che sono titolari di redditi da immobili, sia in quanto non sarebbe ragionevole la quantificazione del reddito rilevante per la decadenza determinata con riferimento alla legge n. 392 del 1978, ormai superata dalla disciplina dei cosiddetti patti in deroga;

che, secondo il tar, le norme impugnate violerebbero altresì gli artt. 117 e 118 della Costituzione, dato che si porrebbero in contrasto con i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con la delibera del 13 marzo 1995 (Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni).

Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 176 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera d) e dell'art. 22, primo comma, lettera e) della legge della regione Lombardia n. 91 del 1983, "limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392";

che in conseguenza di questa decisione gli atti devono essere restituiti al giudice a quo affinché valuti, tenuto conto del novum costituito dalle statuizioni contenute nella sopravvenuta sentenza della Corte, se la questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione I.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 9 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.